

Regolamento settoriale degli studi per il Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging (MOTIA)

Del 11.06.2026 (stato al 11.06.2026)

Il Senato accademico,

visti la Legge sulle scuole universitarie (LSU) del 3 ottobre 1995 (art. 11); lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 20 marzo 2020; il Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana del 14 aprile 2000,

decreta:

Capitolo I – Disposizioni generali¹

Art. 1 Scopo

- ¹ Il presente Regolamento disciplina le condizioni complementari di ammissione, le procedure di verifica e di valutazione previste per il conseguimento del titolo di Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging (di seguito “MOTIA”). Il programma MOTIA è organizzato dall'Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze biomediche (di seguito “Facoltà”), dagli Istituti ad essa affiliati e le rispettive Fondazioni, ovvero l'Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) e l'Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB), e dall'Istituto di Ricerca Traslationale (IRT).
- ² Oltre al presente Regolamento, per le condizioni di ammissione al MOTIA e di pagamento delle relative tasse si applica altresì il Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni dell'Università della Svizzera italiana.
- ³ Per gli studenti-atleti che ne adempiano i requisiti, valgono parimenti le condizioni speciali stabilite dal Programma “SPORT d'élite” dell'Università della Svizzera italiana.

Art. 2 Titoli

- ¹ La Facoltà di scienze biomediche conferisce il titolo di Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging.
- ² I corsi seguiti e le relative valutazioni, unitamente ai crediti di studio (ECTS: European Credit Transfer System) acquisiti, sono certificati separatamente in appositi documenti ufficiali (*Transcript*, *Certificato degli esami*).

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si intendono riferiti a persone di qualunque genere.



Art. 3 ECTS	¹ Il Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging è considerato specialistico e si basa sul sistema degli ECTS, calcolati in base alla Direttiva di Bologna per cui un punto di credito corrisponde a una prestazione di studio che può essere effettuata in 25–30 ore di lavoro. ² Il programma MOTIA equivale a complessivi 120 ECTS. ³ I corsi e i rispettivi esami sono in lingua inglese.
Art. 4 Organi	¹ Gli organi preposti all'organizzazione della formazione e agli esami sono: a. Direttore del programma MOTIA b. Il Comitato scientifico c. L'Advisory board.
Art. 5 Competenze del Direttore del programma	¹ Il Direttore del programma viene scelto tra i Professori di ruolo e i Professori titolari della Facoltà, gli Unit leaders IRT, e i Group leaders degli Istituti affiliati all'USI, con esperienza riconosciuta nel campo dell'insegnamento. Il Direttore del programma è nominato dal Consiglio di Facoltà. ² Il Direttore del programma svolge i seguenti compiti: a. Coordina l'organizzazione del programma del Master e veglia sul corretto svolgimento del programma. b. Vigila sulla qualità dell'insegnamento. c. Funge da punto di riferimento per questioni accademiche del programma.
Art. 6 Competenze del Comitato scientifico	¹ Il Comitato scientifico è composto da sei membri, scelti tra i Professori di ruolo, i Professori titolari, i Professori assistenti della Facoltà, i Heads of Division dell'Istituto Ricerca Traslazionale, e degli Istituti affiliati all'USI, con esperienza riconosciuta nel campo dell'insegnamento. Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di Facoltà. ² Il Comitato scientifico è responsabile della direzione e del coordinamento del programma MOTIA nella sua interezza. ³ La responsabilità scientifica e didattica del MOTIA è parimenti affidata al Comitato scientifico. ⁴ Il Comitato scientifico svolge i seguenti compiti: a. Concordare e definire la strategia del programma MOTIA, inclusa la strategia di promozione; b. Concordare e definire il funzionamento del programma MOTIA; c. Concordare e definire i corsi che compongono il programma MOTIA; d. Assicurare il rispetto del presente Regolamento.
Art. 7 Competenze dell'Advisory board	¹ L'Advisory board è composto dal Decano della Facoltà, dal Direttore del programma MOTIA, dal Direttore dell'IRB, dal Direttore dello IOR, dal Direttore dell'IRT, dal Consulente amministrativo di Bios+ e dal Faculty Manager della Facoltà. ² L'Advisory board ha le seguenti competenze: a. Intervenire e decidere in caso di disaccordo del Comitato scientifico; b. Dare preavviso meramente consultivo al Consiglio di Facoltà circa la proposta di sostituzione del Direttore di programma; c. Assicurare il coordinamento con gli Istituti affiliati coinvolti.
Art. 8 Competenze specifiche	Il Vice-Decano per l'insegnamento della Facoltà di scienze biomediche, vigila sull'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto attiene all'organizzazione e allo svolgimento degli esami.

Capitolo II – Ammissione Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging

Art. 9 Condizioni d'ammissione

- ¹ Sono ammessi al programma MOTIA coloro che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana, nonché, cumulativamente, i requisiti di cui al presente Regolamento.
- ² L'ammissione al MOTIA presuppone un diploma di Bachelor (almeno 180 ECTS) di un'università svizzera, di una scuola universitaria svizzera o di un altro istituto accademico svizzero oppure un diploma di Bachelor (rispettivamente di un titolo equivalente pari a 180 ECTS) di un'università svizzera, di una scuola universitaria estera o di un altro istituto accademico estero equivalente, riconosciuta o accreditata nel Paese d'origine. Il titolo di studio deve essere conseguito in un campo affine a quello del MOTIA. L'elenco delle discipline ammesse è disponibile sul sito del programma MOTIA.
- ³ Oltre al titolo di studio (vedi art. 9 cpv. 2) le condizioni d'ammissione includono la valutazione dei seguenti elementi:
 - a. Il transcript che dimostra la coerenza e l'adeguatezza del profilo accademico del candidato rispetto agli obiettivi e ai contenuti del MOTIA;
 - b. I voti del diploma di Bachelor presentato, che riflettono il rendimento accademico pregresso, con particolare attenzione a materie pertinenti al MOTIA;
 - c. Una lettera motivazionale che esprime la motivazione del candidato;
 - d. Una conoscenza adeguata della lingua di insegnamento con riferimento ai requisiti linguistici presenti sulla pagina web del sito dell'USI dedicata al programma MOTIA;
 - e. Il Direttore del programma MOTIA si riserva la facoltà di richiedere un'intervista conoscitiva e di approfondimento con i candidati.
- ⁴ La decisione definitiva in merito all'ammissione è di competenza del Comitato scientifico del MOTIA, che si esprime sulla base di un'analisi complessiva degli elementi sopra indicati. Il Comitato scientifico si riserva altresì la facoltà di attribuire un peso specifico a ciascun elemento, ai fini della definizione di una graduatoria, secondo quanto eventualmente specificato sul sito del programma MOTIA.
- ⁵ Gli studi del MOTIA possono iniziare esclusivamente nel semestre autunnale.

Capitolo III – Struttura generale e ottenimento del titolo

Art. 10 Contenuto della dissertazione

- ¹ La struttura generale del MOTIA comprende corsi teorici, corsi pratici, eventuali attività formative ulteriori, e lo svolgimento, nonché la redazione di una tesi di Master.
 - ² L'ottenimento del titolo di Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging è subordinato a:
 - a. il colmare eventuali debiti formativi;
 - b. il superamento di tutti gli esami relativi ai corsi previsti dal Piano degli studi. Nel caso di trasferimenti da un'altra Università, il Comitato scientifico del MOTIA definirà le modalità per l'ottenimento del Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging, ritenuto che è richiesta l'immatricolazione all'USI per almeno 2 semestri e il conseguimento di un minimo di 60 ECTS in sede;
 - c. il superamento del corso first lab experience, del valore di 15 ECTS.
-

	d. la difesa con successo di una tesi di Master da 60 ECTS. ³ L'ordine nel quale seguire i corsi è definito dal piano degli studi in vigore per il MOTIA.
Art. 11 Frequenza dei corsi	¹ In base alle modalità d'insegnamento e alle esigenze del programma MOTIA, i descrittivi dei corsi possono indicare l'obbligo di frequenza. Possono altresì indicare integrazioni di studio per chi non frequenta il corso regolarmente. ² L'obbligo di frequenza non può superare l'80% delle ore di lezione in aula.
Art. 12 First Lab experience	¹ La First Lab Experience è un corso pratico che gli studenti svolgono per familiarizzare con i concetti fondamentali del lavoro in laboratorio ed imparare una tecnica avanzata affrontando una domanda scientifica. ² L'assolvimento del corso first lab experience viene svolto presso gli istituti IRB, IOR, IRT, Eulero (in totale non più di 15 ECTS). ³ Il corso first lab experience va approvato dal Comitato scientifico del MOTIA. ⁴ Lo studente che non ha conseguito almeno 22 ECTS tra quelli previsti nel primo anno del programma MOTIA, secondo quanto previsto all'art. 10 cpv. 1. non potrà accedere a questo corso.
Art. 13 Tesi di Master: natura e scopo	¹ La tesi di Master consiste in uno scritto di carattere scientifico che riassume il lavoro di ricerca svolto. ² Lo svolgimento della tesi di Master è effettuato sotto la direzione del Direttore di tesi, con funzione di relatore. Tale ruolo può essere ricoperto da un Professore di ruolo, Professore titolare, Professore assistente della Facoltà, da un Unit leader dell'IRT o da un Group leader degli Istituti affiliati all'USI. ³ La tesi tratta un tema scelto di comune accordo tra lo studente e il Direttore di tesi, ed avallato dal Comitato scientifico. ⁴ La tesi di Master ha per scopo di presentare una ricerca scientifica riferita all'ambito disciplinare contemplato dal MOTIA, e deve caratterizzarsi per un adeguato rigore scientifico e originalità. ⁵ La tesi di Master è redatta secondo gli standard scientifici (abstract, introduzione, risultati, discussione, materiali e metodi), nella lingua ufficiale prevista per il Master, cioè in inglese.
Art. 14 Tesi di Master: condizioni	¹ Il titolo della tesi di Master può essere depositato presso l'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche, dopo aver conseguito almeno 39 ECTS previsti nel primo anno del programma MOTIA. ² Il titolo della tesi di Master deve essere depositato presso l'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche almeno sei mesi prima della consegna della tesi stessa e può essere precisato, con il consenso del relatore, fino a un mese prima della sua difesa. ³ La tesi di Master può essere consegnata solo dopo aver colmato eventuali debiti formativi e completato il piano degli studi. ⁴ La tesi di Master deve essere consegnata entro e non oltre la fine dell'ottavo semestre a partire dall'immatricolazione al programma MOTIA. ⁵ Il mancato rispetto dei termini implica l'esclusione dello studente dal programma MOTIA e dalla Facoltà di scienze biomediche.

Art. 15
Tesi di Master:
valutazione

- ¹ La tesi di Master è valutata da un'apposita giuria costituita dal Direttore di tesi, da un eventuale correlatore e da un docente (esclusi gli studenti dottorandi) o assistente senior (post-doc) con funzione di co-esaminatore. Il co-esaminatore è proposto dal Direttore di tesi e confermato dal Direttore del MOTIA.
- ² La giuria che non approva la tesi di Master può richiedere allo studente:
 - a. di sottoporre la proposta di un altro tema di ricerca e di un altro relatore entro un mese da tale richiesta. In questo caso lo studente ha tempo 12 mesi per consegnare la nuova tesi. La richiesta di sottoporre la proposta di un altro tema e di un altro relatore può essere fatta una sola volta.
 - b. la modifica della tesi di Master tenendo conto delle osservazioni fatte. In questo caso lo studente ha tempo 6 mesi per consegnare la tesi modificata.
- ³ Il candidato respinto al secondo tentativo è escluso dal programma MOTIA e dalla Facoltà di scienze biomediche.

Capitolo IV – Disposizioni relative agli esami

Art. 16
Condizioni
d'esame e
termini

- ¹ Gli esami del primo anno devono essere superati al più tardi entro la fine del quarto semestre. In aggiunta, gli esami del secondo anno e gli esami relativi a corsi che possono essere frequentati liberamente durante il primo o secondo anno, devono essere superati al più tardi entro la fine del sesto semestre. I termini decorrono dall'immatricolazione. Il mancato rispetto di questi termini implica l'esclusione dello studente dal programma MOTIA e dalla Facoltà di scienze biomediche.
- ² Fatti salvi eventuali casi di piani studio personalizzati per trasferimento da altre Università, per avere diritto di sostenere gli esami del secondo anno occorre aver conseguito almeno 39 ECTS tra quelli previsti nel primo anno del programma MOTIA.

Art. 17
Esami

- ¹ Sono oggetto d'esame le materie previste dal Piano degli studi del MOTIA.
- ² Gli esami sono delle prove in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.
- ³ La verifica delle conoscenze e competenze acquisite è organizzata dal docente di ciascun corso con un esame che verte sull'ultima edizione del corso. Eventuali motivate eccezioni a questo principio sottostanno alla decisione del Direttore del MOTIA. Nel caso non sia più possibile sostenere un esame di edizioni o corsi precedenti, il Direttore del MOTIA indicherà i corsi da frequentare e i relativi esami da sostenere per concludere il percorso degli studi.
- ⁴ Ogni docente è tenuto a presentare all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche la propria organizzazione delle verifiche accertandone con essa la congruenza con il presente Regolamento.
- ⁵ Gli esaminatori sono i docenti responsabili dei rispettivi corsi. In caso d'impedimento, il docente responsabile del corso provvederà a nominare un sostituto. Per gli esami scritti l'esaminatore può essere sostituito da uno o più assistenti o docenti della Facoltà di scienze biomediche. Negli esami orali, oltre all'esaminatore, deve essere presente almeno un assistente o un altro docente della Facoltà di scienze biomediche.

Art. 18
Sessioni
di esame

- ¹ Per ogni corso sono previste due sessioni di esame:
 - a. una sessione ordinaria oppure intermedia;
 - b. una sessione di recupero.
-

	² Al termine di ciascun semestre è prevista una sessione ordinaria (sessione invernale e sessione estiva). Prima dell'inizio del semestre autunnale è prevista una sessione di recupero (sessione autunnale). La sessione ordinaria può essere sostituita da una sessione intermedia. ³ Compongono la sessione ordinaria e intermedia gli esami dei corsi impartiti nel semestre in corso. Compongono la sessione di recupero tutti quegli esami per i quali vi siano candidati.
Art. 19 Iscrizione agli esami	¹ Può iscriversi agli esami lo studente che è regolarmente immatricolato alla Facoltà di scienze biomediche, che ha pagato le tasse conformemente al Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI, che ha completato il corso "Integrità accademica e personale: principi e valori dell'Università della Svizzera italiana" e soddisfa le condizioni previste nel presente Regolamento. ² La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche entro i termini e nella forma richiesti dall'Amministrazione Studenti stessa. ³ L'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche è competente per verificare la validità della domanda e comunica eventuali impedimenti. Per quanto riguarda il rispetto delle scadenze previste sia dal Piano degli studi in vigore che dal presente Regolamento, la responsabilità spetta allo studente stesso. ⁴ Se il candidato si è iscritto, è stato ammesso o ha sostenuto un esame pur non avendone il diritto, la prova è ritenuta nulla dall'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche al momento della registrazione del voto. ⁵ L'iscrizione agli esami è subordinata allo svolgimento del test Academic Integrity volto a prevenire gli atti illeciti ai sensi del presente Regolamento, secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche.
Art. 20 Ritiro dagli esami	¹ Il candidato può ritirarsi da un esame fino a 5 giorni (inclusi i festivi) prima della data fissata per quest'ultimo, comunicandolo per iscritto (online, tramite posta elettronica o per posta) all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche. Fa stato la data della trasmissione per via elettronica o la data del timbro postale. L'iscrizione è, in questo caso, considerata come non avvenuta. ² In caso si fossero sostenuti altri esami, i voti già ottenuti nella medesima sessione saranno mantenuti, qualunque sia il risultato. ³ Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione viene considerato respinto per quell'esame. Tale prova rientra nel numero massimo di tentativi per superare l'esame, come previsto dal presente Regolamento. ⁴ L'eventuale giustificazione potrà essere presa in considerazione solo se inoltrata dallo studente all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche in forma scritta entro 10 giorni (inclusi i festivi) dall'esame stesso, e basata su gravi e certificati motivi di assenza (segnatamente, seri problemi di salute, grave impedimento, malattia o decesso di parenti prossimi). Il Vice-decano per l'insegnamento per la Facoltà di scienze biomediche può chiedere accertamenti più approfonditi circa la giustificazione o l'esibizione di un certificato medico.

Art. 21 Forma dell'esame e lingua	¹ La materia di un corso può essere oggetto di esame in forma scritta e/o orale. ² Spetta al docente responsabile del corso definire la forma e le modalità della prova con comunicazione all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche e agli studenti. ³ Gli esami hanno una durata congruente con le dimensioni del programma. ⁴ Gli esami sono tenuti in lingua inglese.
Art. 22 Accreditati di esame	¹ I docenti possono valutare le competenze e la preparazione degli studenti durante il corso attraverso prove intermedie, individuali o di gruppo, che possono concorrere, in una determinata percentuale all'assegnazione del voto finale. ² I docenti sono tenuti a specificare all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche e agli studenti, all'inizio del corso, gli elementi che compongono la valutazione complessiva. ³ Qualora un esame consista nella consegna di uno o più elaborati scritti (paper), il docente e/o il Direttore del MOTIA comunicano all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche e agli studenti la data, rispettivamente le date, di consegna ufficiale del o dei paper.
Art. 23 Sistema di valutazione	¹ La valutazione è binaria (accettato/respinto) oppure scalare. Nella valutazione scalare il voto è definito secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerati insufficienti i voti inferiori a 6. I voti insufficienti possono essere ripetuti o convalidati secondo quanto previsto dal presente Regolamento. ² Le valutazioni degli esami relativi ai corsi sono scalari. La valutazione relativa al corso first lab experience è binaria. ³ L'esame o lavoro scritto non accettato o valutato con voto inferiore a 6 deve essere ripetuto. In caso di ripetizione di esami o lavori scritti fa stato l'ultima valutazione. ⁴ Gli ECTS corrispondenti ad ogni verifica sono acquisiti quando la relativa verifica è superata con un voto sufficiente o convalidato. Nella valutazione binaria è richiesta l'accettazione.
Art. 24 Voto finale	¹ Il voto finale che la Facoltà di scienze biomediche attribuisce allo studente a conclusione del MOTIA risulta dalla media ponderata rispetto agli ECTS di tutte le valutazioni scalari e di quella della tesi di Master, tenuto conto del primo decimale. Il Transcript di Master of Science in Oncology, Translational Immunology and Aging riporta la menzione: a. summa cum laude per una media finale superiore a 9; b. magna cum laude per una media finale compresa tra l'8 e il 9 (8 e 9 inclusi); c. cum laude per una media finale compresa tra il 7 e l'8 (7 e 8 esclusi); d. legitime per una media finale compresa tra il 6 e il 7 (6 e 7 inclusi).
Art. 25 Ripetizione di esami e convalida di voti	¹ Il candidato che ottiene un voto insufficiente a un esame può ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. Il candidato respinto al terzo tentativo è escluso dal programma MOTIA e dalla Facoltà di scienze biomediche. ² Il candidato non ha il diritto di ripetere un esame o prova intermedia individuale o di gruppo se il voto complessivo conseguito è sufficiente o se il voto finale del corso è stato convalidato.

	³ Spetta al docente responsabile del corso definire le modalità di valutazione dell'esame. Il docente decide pertanto se, per superare un corso, sia necessario ottenere una sufficienza in tutte le prove parziali del corso, solo in alcune di esse, oppure valga la media ponderata. ⁴ Quando la valutazione è composta da più elementi, in assenza di specificazioni da parte del docente, il corso è considerato superato se lo studente ottiene complessivamente la sufficienza, calcolata come media ponderata delle valutazioni parziali. ⁵ Se il candidato deve ottenere una valutazione sufficiente in tutti gli elementi che compongono il voto finale del corso, ma in uno o più di questi è valutato insufficiente, egli dovrà ripetere tutte le prove che compongono il voto, salvo che il docente specifichi diversamente. ⁶ Le prove intermedie individuali o di gruppo sono valide per un singolo anno accademico, se non specificato diversamente dal docente. ⁷ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non valgono per il caso di debiti formativi.
Art. 26 Visione delle prove scritte	¹ La Facoltà garantisce agli studenti la presa di visione della documentazione relativa alle loro verifiche o esami fino a 30 giorni dalla comunicazione del voto.
Art. 27 Atti illeciti	¹ Se nel corso di un esame sussistono indizi che un candidato ricorra a mezzi illeciti, gli esaminatori e/o gli assistenti agli esami devono presentare un rapporto scritto al Vice-decano per l'insegnamento della Facoltà di scienze biomediche, che potrà avviare una procedura di accertamento.
Art. 28 Misure disciplinari	¹ Il Decano della Facoltà di scienze biomediche può sanzionare con le misure disciplinari previste al cpv. 2, i seguenti comportamenti degli studenti: - L'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario. È fatta salva la competenza della Direzione dell'USI circa l'adozione di provvedimenti disciplinari e misure in caso di violazione del Codice etico secondo le procedure previste dal Regolamento I di applicazione del Codice etico; - Il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame; - Il plagio nella redazione di un lavoro scritto (lavoro semestrale, rapporto di stage o progetto, elaborato finale e tesi di Master, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui dichiara come propri e/o si appropria di risultati di lavori o di esiti di ricerche di terzi. ² Nei casi menzionati al cpv. 1 del presente articolo, il Decano, previo accertamento svolto dal Vice-decano per l'insegnamento della Facoltà, e dal Decano stesso, nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito: - ammonimento; - annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato. Se il lavoro scritto è parte integrante di un esame, sarà l'intero esame ad essere annullato. - sospensione da una o più sessioni d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;

	d. sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire ECTS relativi a lavori scritti; e. sospensione da uno o più semestri e conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi; f. annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con il voto 1 e considerati come non superati.
	³ Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'espulsione dello studente o di segnalare i fatti ad altre autorità secondo quanto prescritto dallo Statuto USI.
	⁴ Contro la decisione del Decano lo studente può interporre reclamo alla Commissione dei reclami della Facoltà.

Art. 29 Richiesta di ex-matricolazione	¹ Lo studente deve comunicare la sua volontà di ritirarsi dagli studi in forma scritta all'Amministrazione Studenti della Facoltà di scienze biomediche. È possibile presentare la comunicazione nei tempi stabiliti dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana.
---	--

Capitolo IV – Disposizioni relative agli esami

Art. 30 Riconoscimento di un precedente percorso accademico	¹ Il riconoscimento di esami superati durante un precedente percorso accademico viene concesso per esami sostenuti non più di dieci anni prima del semestre della nuova immatricolazione.
	² Qualora lo studente abbia subito un insuccesso definitivo in una Facoltà dell'USI, in un'Università o in un'Alta scuola svizzera o estera, tutti i risultati precedentemente acquisiti nell'indirizzo di studio nel quale ha subito l'insuccesso definitivo, anche quelli positivi, non vengono considerati ai fini del curriculum nella Facoltà di scienze biomediche.
	³ L'immatricolazione dello studente avviene durante uno dei due anni in corso (per il Master), a dipendenza del carico di ECTS da ottenere per concludere il programma di studi. Allo studente si applica il piano degli studi dell'anno a cui è stato ammesso.

Art. 31 Richiesta d'equipollenza	¹ La richiesta d'equipollenza di corsi di Master superati presso un'altra Università può essere inoltrata prima o dopo l'immatricolazione, ma al più tardi entro un semestre dall'inizio del programma MOTIA. La domanda deve contenere i seguenti documenti: a. certificato degli esami (comprensivo del nome di ogni corso superato, valutazione ottenuta, ECTS conferiti, data di superamento dell'esame); b. descrittivo dei corsi; c. certificato di ex-matricolazione (quando previsto dall'Università di provenienza).
	² Le prestazioni di studio per le quali è riconosciuta l'equipollenza sono convalidate in ECTS, con le eventuali relative valutazioni per le prestazioni di studio.
	³ Le prestazioni di studio che hanno già concorso all'ottenimento di un diploma, non possono essere riconosciute ai fini dell'ottenimento di un nuovo diploma.
	⁴ Il Direttore del MOTIA può chiedere in ogni momento la produzione di ulteriori documenti in originale.

Art. 32
Riammissione

- ¹ Lo studente che si ritira dagli studi presso la Facoltà di scienze biomediche può presentare una nuova richiesta di immatricolazione alla stessa Facoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI. A seconda dei casi, il Direttore del MOTIA valuterà quali esami precedentemente superati possono essere convalidati.
- ² L'immatricolazione dello studente avviene durante uno dei due anni in corso del MOTIA, a dipendenza del carico di ECTS da ottenere per concludere il programma di studi. Allo studente si applica il piano degli studi dell'anno a cui è stato riammesso.

Art. 33
Congedi

- ¹ In caso di maternità, servizio militare o civile obbligatorio, malattia e altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano della Facoltà di scienze biomediche, difficoltà rilevanti al regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo di regola non superiore a due semestri. Eventuali eccezioni devono essere accordate dal Decano della Facoltà di scienze biomediche.
- ² Lo studente in congedo mantiene l'immatricolazione pagando una tassa ridotta conformemente al Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI e beneficia della legittimazione come studente senza frequentare alcuna attività didattica.
- ³ Lo studente in congedo non ha diritto di sostenere esami o di consegnare la tesi di Master. Eventuali eccezioni devono essere accordate dal Decano della Facoltà di scienze biomediche.
- ⁴ Allo studente in congedo nel semestre autunnale viene sospesa la sessione invernale degli esami. Allo studente in congedo nel semestre primaverile viene sospesa la sessione estiva degli esami. Qualora lo studente rinnovi l'immatricolazione per il semestre autunnale seguente, è ammesso alla sessione autunnale per sostenere gli esami di corsi frequentati prima del congedo.
- ⁵ Gli studenti in congedo per maternità e servizio militare o civile obbligatorio sono ammessi a tutte le sessioni per sostenere gli esami di corsi frequentati prima del congedo.

Art. 34
Contenzioso

- ¹ Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni d'esame, è comunicata in forma scritta.
 - ² Contro tali decisioni, lo studente può interporre reclamo dinanzi alla Commissione dei reclami della Facoltà di scienze biomediche. Il reclamo ha effetto sospensivo della decisione.
 - ³ I membri della Commissione dei reclami sono tenuti a ricusarsi segnatamente, qualora siano stati coinvolti precedentemente nella procedura o qualora abbiano un interesse personale o una prevenzione nella vicenda.
 - ⁴ Contro le decisioni della Commissione dei reclami lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, a norma dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana. Le decisioni della Commissione dei reclami sono immediatamente esecutive.
 - ⁵ Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnabile e motivati in forma scritta. Vale per analogia la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino (LPAm). Per i reclami interni presso la Commissione dei reclami della Facoltà, non si applicano le interruzioni per ferie giudiziarie di cui alla LPAm.
-

Art. 35 Eccezioni	¹ In casi eccezionali, su richiesta scritta e motivata da parte dello studente, il Decano può derogare al presente Regolamento, ma solo in favore dello studente. ² Sono fatte salve le norme del presente Regolamento alle quali, per loro natura, non è possibile derogare (segnatamente, circa il numero massimo di tentativi per il superamento di un esame).
Art. 36 Revisione	¹ Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le modifiche devono quindi essere approvate dal Senato accademico dell'Università della Svizzera italiana. ² Ogni proposta di modifica deve essere previamente posta all'ordine del giorno e comunicata ai membri almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà.
Art. 37 Decorrenza	¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 11.06.2026. Esso si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2027/2028.

Lista modifiche